

Codice A1817A

D.D. 7 agosto 2015, n. 1956

R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 49/15 relativa ai lavori di realizzazione muro spondale sul rio Arvaia a difesa terreno privato in Comune di Craveggia (VB). Richiedente: Sig. Dameno Nicola e Margaroli Monica.

In data 28/05/2015 ns. prot. n. 29673/A18110 è pervenuta al Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania la richiesta dei Sigg. Dameno Nicola e Margaroli Monica, (omissis), in qualità di proprietari dei terreni ubiacati in via F.lli Piazza, nel Comune di Craveggia e censiti al Foglio 32 mapp. 1-351-353-356-357 per il rilascio dell'autorizzazione idraulica, ai sensi del R.D. 523/1904, relativamente ai lavori di realizzazione muro spondale sul rio Arvaia a difesa terreno privato in Comune di Craveggia (VB).

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'Arch Daniele Gubetta in base ai quali è prevista la realizzazione di un muro in sponda destra del Rio Arvaia, a difesa di terreno privato in corrispondenza del foglio NCT n. 32 in Comune di Craveggia (VB).

L'avviso di deposito dell'istanza è stato pubblicato all'albo pretorio del Comune di Craveggia dal 16/07/2015 al 30/07/2015 senza sollevare osservazioni o opposizioni di sorta.

Sentita la Provincia del Verbano Cusio Ossola, è stato verificato che il corso d'acqua in oggetto non rientra nel piano semine ittiche provinciale e pertanto non è necessario acquisire il parere di competenza ai sensi dell'art.12 della L.R. 37/06 e dell'art. 10 del R.R. 6/R/2008.

A seguito dell'esame degli atti progettuali la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico dello stesso.

La realizzazione delle opere di cui trattasi rientra nei casi non soggetti concessione né a pagamento di canone in quanto opere con esclusiva finalità di difesa idraulica di terreni di proprietà privata.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

- Viste la L.R. 23/08;
- Vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- Visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n° 523/1904;
- Visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- Visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- Viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- Visto il regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004;
- Visto il D.Lgs. n° 33/2013.

determina

1. di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904, i Sigg. Dameno Nicola e Margaroli Monica, (omissis), in qualità di proprietari dei terreni ubiacati in via F.lli Piazza, nel Comune di Craveggia e censiti al Foglio 32 mapp. 1-351-353-356-357, ad eseguire i lavori di realizzazione di un muro in sponda destra del Rio Arvaia, a difesa di terreno privato in corrispondenza del foglio NCT n. 32 in Comune di Craveggia (VB), nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all'istanza del 28/05/2015 ns. prot. n. 29673/A18110, che si restituiscono al Richiedente vistati da questo Settore, nonché all'osservanza delle seguenti condizioni:

- il muro di sponda di nuova realizzazione dovrà essere raccordato gradualmente alla sponda naturale esistente avendo cura di evitare brusche variazioni di sezione e/o restringimenti d'alveo;
- le opere e gli interventi in oggetto dovranno essere realizzate nel rispetto degli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- i lavori in argomento dovranno essere iniziati, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni DUE dalla data del presente atto, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- il Committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del Tecnico incaricato della Direzione dei Lavori; ad avvenuta ultimazione il Committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del Soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi Funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

2. Di dare atto che il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto dell'art. 5 della L.R. 22/2010, e ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 33/2013.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Giovanni Ercole